

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3379

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZACCAGNINI, SCOTTO, COSTANTINO, NICCHI, AIRAUDO,  
FRANCO BORDO, DURANTI, DANIELE FARINA, FER-  
RARA, FRATOIANNI, GIANCARLO GIORDANO, KRONBI-  
CHLER, MARCON, MELILLA, PAGLIA, PALAZZOTTO, PAN-  
NARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA,  
RICCIATTI, SANNICANDRO, ZARATTI**

Norme per il contrasto dell'intermediazione  
illecita di manodopera

*Presentata il 22 ottobre 2015*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'estate 2015 passerà tristemente alla storia come quella che ha comportato nelle nostre campagne il bilancio più pesante in termini di perdita di vite umane, riaccendendo prepotentemente i riflettori sul cosiddetto caporalato, un fenomeno antico assimilabile a un vero e proprio schiavismo del terzo millennio, che nel tempo ha subito una mutazione genetica che lo ha reso più difficile da identificare e da reprimere.

In un mondo sempre più globalizzato nel quale le interdipendenze tra fattori produttivi, la spinta al profitto e la competizione economica portano imprenditori

poco avvezzi e senza scrupoli, soprattutto in periodi di recessione, a ridurre i costi di produzione e a reperire manodopera a basso costo e a condizioni fuori mercato, alto è il rischio che simili forme di tratta a scopo di sfruttamento della forza lavoro diventino una componente strutturale di determinati settori produttivi poco immune dalla pervasività di gruppi criminali organizzati (le cosiddette agromafie) sempre più protesi a sfruttare la vulnerabilità sociale dei lavoratori, specialmente di quelli migranti. Un contesto, peraltro, fortemente condizionato anche dalla recente e rapida evoluzione del flusso migratorio

che ha contribuito a segmentare il nostro mercato del lavoro e ad accrescere il dualismo tra l'occupazione regolare e quella sommersa.

Eppure solo fino a sette od otto anni fa nel nostro Paese prevalevano le tesi negazioniste, alla stregua di quelle altrettanto tragiche a proposito di mafia, oggi tristemente smentite dai fatti. Infatti, come evidenziato dal secondo rapporto « Agromafie e caporalato » curato dell'osservatorio Placido Rizzotto, non solo il caporalato esiste, ma controlla ogni anno un giro di affari di alcune decine di miliardi di euro e dalla sua originaria dimensione locale ha dato vita al cosiddetto processo di « globalizzazione delle campagne », arrivando, con il suo esercito di lavoratori invisibili, a governare gran parte della filiera italiana di raccolta di frutta e di ortaggi.

I decessi della passata estate fotografano la complessità di una nuova dimensione del fenomeno, con un fronte molto variegato di situazioni: da una parte ci sono molti lavoratori italiani (soprattutto donne) che in questi anni hanno continuato a lavorare nei campi sotto caporale in condizioni sempre più precarie, come testimoniato dal triste sacrificio della signora Paola deceduta d'infarto nelle campagne di Andria, dall'altra si assiste al ritorno nei campi (anche in questo caso sotto caporale) di molti lavoratori che, complice la crisi, hanno perso il loro lavoro come idraulici, elettricisti, muratori, impiegati del terziario, ma tutti accomunati da modalità e da condizioni di lavoro loro imposte che imbarazzerebbero qualsiasi Paese che voglia definirsi civile. A tali lavoratori, infatti, viene chiesto (o meglio imposto) di aprire una partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di accettare contratti a *part time* ma che in realtà prevedono tempi pieni mascherati.

Così è venuto a delinearsi un nuovo mondo del lavoro bracciantile, estremamente stratificato nel quale risulta anche difficile ricomporre un fronte dei lavoratori.

Di più: nel mutato contesto geopolitico degli ultimi anni i Paesi del bacino del Mediterraneo hanno assunto un'impropria

funzione di ammortizzatore sociale per tutti i profughi che scappano dai conflitti che infiammano le loro patrie in cambio di qualsiasi forma di occupazione anche pericolosa e sottopagata.

Tale scenario impone al Parlamento di adeguare un quadro normativo che, nonostante sia stato recentemente innovato grazie all'introduzione, alcuni anni orsono, nel nostro sistema giuridico di una nuova fattispecie di reato, quella di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, non si è rivelato capace di arginare un fenomeno che va estendendosi oltre i due tradizionali settori produttivi, come agricoltura ed edilizia, e sui quali è fino ad oggi proliferato, né, tantomeno, di contrastare quella nuova minaccia rappresentata da forme evolute di *dumping* sociale.

Un proficuo impegno per combatterlo richiederebbe la messa in campo di interventi di riforma di ampia prospettiva, frutto di un approccio multidisciplinare, che contempra il coinvolgimento, nella loro fase di definizione, di diversi attori istituzionali e di autorevoli rappresentanti della comunità scientifica e sociale.

Nell'ambito di una riforma complessiva e di sistema, sarebbe opportuno introdurre nel nostro ordinamento strumenti appropriati come l'individuazione degli indici di congruità, ossia parametri che definiscono il rapporto tra la quantità del prodotto, l'indice dei relativi prezzi e la quantità necessaria delle ore lavorate, quale condizione per godere delle agevolazioni europee, nazionali e regionali, dirette o indirette, sia pure consentendo un motivato scostamento da parte delle imprese che ottimizzino i fattori della produzione, e quale strumento per indirizzare i controlli, al di fuori di ogni logica di casualità o, peggio, di arbitrarietà. È oltremodo pacifico che si debba tenere conto dell'amplissima varietà di situazioni produttive al cui interno vanno definiti i suddetti singoli indici di congruità, i cui scarti in percentuale sono il frutto della diversa combinazione dei fattori della produzione.

Gli indici di congruità rappresentano, pertanto, un importante intervento di politica economica diretto a penalizzare e a rendere sempre più marginali imprese che fondano la propria competitività sulla riduzione illecita del costo del lavoro, contribuendo a orientare il flusso delle risorse pubbliche verso le aziende che invece garantiscono un corretto impiego della manodopera sulla base di un parametro di normalità tecnica. In quest'ottica la valutazione di congruità rappresenta un indubbio beneficio per le imprese regolari in quanto consente loro di ottenere una posizione di vantaggio rispetto alle aziende che praticano una concorrenza sleale fondata sull'impiego di manodopera non in regola. Gli stessi sono inoltre utili al fine di costruire una statistica dell'occupazione regolare, elaborata grazie a una banca dati integrata con il sistema informatico dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali, delle regioni, delle università che svolgono dottorati di ricerca su tali fenomeni, dei centri per l'impiego, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

Così come sarebbe ugualmente opportuno che i provvedimenti di concessione, i capitolati di appalto oppure i bandi con cui si concedono i finanziamenti alle aziende siano corredati di apposite clausole che prevedano la revoca, a seguito di attività ispettiva che abbia accertato la commissione da parte delle imprese beneficiarie del reato di caporalato, delle erogazioni ottenute.

Un primo passo in avanti nella direzione di una più incisiva attività di contrasto al fenomeno è rappresentato dall'istituzione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 (cosiddetto decreto crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, della Rete del lavoro agricolo di qualità, alla quale possono partecipare le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che non hanno riportato condanne penali, sanzioni, né sono soggette a procedimenti penali in corso, per violazioni

della normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e di IVA. Pertanto l'adesione alla Rete certifica, come una sorta di bollino etico di qualità, che l'azienda è in regola, condizione che pertanto la rende meno soggetta a controlli rispetto a chi non vi ha aderito. Invero, tali requisiti possono non essere sufficienti a tenere fuori dai sistemi produttivi le aziende che praticano forme di sfruttamento del lavoro e della manodopera, come ampiamente dimostrato dal citato caso della bracciante agricola che la scorsa estate ha perso la vita nelle campagne di Andria, che lavorava per un'azienda agricola formalmente in regola con i suddetti requisiti.

Eppure, l'ultimo *report* dell'Istituto nazionale di statistica sull'agricoltura, pubblicato lo scorso 2 settembre 2015, conferma l'importanza del lavoro agricolo di qualità e del valore, sociale ed economico delle aziende che puntano su più alti *standard* di tutela occupazionale, evidenziando, anzi, una forte crescita di quelle multifunzionali e capaci di diversificare le fonti di reddito. Per lo stesso *report* l'occupazione tiene, e anzi risulta in aumento, nelle realtà più strutturate e innovative, a riprova che il lavoro e l'impresa di qualità sono i binari su cui avviare una ripresa sostenuta e sana, capace di coniugare la competitività al consolidamento dei diritti dei lavoratori: una rappresentazione che conferma che in materia di sfruttamento del lavoro e di caporalato è fondamentale dare piena attuazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità e rendere operative le articolazioni territoriali della sua cabina di regia.

Crediamo che l'incontro tra domanda e offerta di lavoro non possa svolgersi nelle piazze o nei crocevia di strade controllate dai caporali, ma piuttosto in spazi pubblici e istituzionali allo scopo preposti attraverso l'istituzione di luoghi e di piattaforme di coordinamento istituzionale che gestiscano il collocamento al lavoro.

Per sconfiggere il caporalato, accanto a un sistema di misure che puniscano le imprese che si rendono complici dello sfruttamento illecito della manodopera,

occorre prevedere un sistema premiale per valorizzare le imprese innovative, sane e strutturate, che intendono operare sul terreno nel pieno rispetto delle regole, sottoscrivendo un rinnovato modello contrattuale che, al fine di costruire un nuovo equilibrio tra impresa e lavoro, sostenga la crescita e il lavoro e che garantisca diritti e tutele sindacali.

La regione italiana che si è aggiudicata il primato delle buone pratiche nel contrasto al lavoro non regolare, guadagnandosi per questo anche un premio dall'Unione europea, è stata la Puglia che, con la legge n. 28 del 2006, ha fatto da apripista di un percorso legislativo che arginasse il deprecabile fenomeno dell'intermediazione illegale di manodopera. La stessa regione, inoltre, ha approvato il documento denominato «Capo *free* - ghetto *off*», un piano di azione sperimentale per un'accoglienza dignitosa e per il lavoro regolare dei migranti in agricoltura che, al fine di facilitare e favorire la più ampia partecipazione e l'ottimale attuazione del programma per la certificazione etica regionale, prevede il rilascio alle aziende che vi aderiscono, dopo la firma di apposito disciplinare, di un bollino etico denominato «Equapulia – No lavoro nero». All'atto della sottoscrizione con la regione di questo protocollo, le organizzazioni datoriali delle imprese agricole, le organizzazioni dei produttori, i sindacati di categoria, le associazioni di settore della distribuzione commerciale e le organizzazioni dei consumatori si impegnano a contrastare sull'intera filiera produttiva le pratiche di sfruttamento della manodopera.

Premesso tutto questo e partendo dal presupposto che il problema dell'economia sommersa venga affrontato predisponendo una strategia complessiva, che tenga conto sia degli aspetti riguardanti la vigilanza e il controllo, sia di quelli più strettamente attinenti allo sviluppo settoriale e territoriale, fra gli obiettivi prioritari della presente proposta di legge si segnala quello di un sistema che premi gli imprenditori che perseguono obiettivi di sviluppo econo-

mico, rispettando le disposizioni contrattuali e di legge.

I punti cardine della presente proposta di legge possono sinteticamente riassumersi nei seguenti:

1) meccanismo che subordina l'osservanza delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro da parte degli imprenditori per ottenere agevolazioni fiscali e finanziamenti europei o per partecipare a gare d'appalto (articoli 2 e 3);

2) introduzione di uno specifico bollino capo *free* per le produzioni agricole libere dal caporalato (articolo 10);

3) previsione di liste di prenotazione presso i centri territoriali per l'impiego alle quali gli aspiranti lavoratori possano iscriversi e dalle quali gli stessi datori di lavoro, in cerca di manodopera, possano attingere: un luogo istituzionale in cui domanda e offerta di lavoro possano incontrarsi (articolo 8);

4) individuazione di indici di congruità, adeguandoli al settore di produzione e alla realtà territoriale alla quale si riferiscono, quale preconditione per godere di misure premiali fiscali e agevolative (articolo 4);

5) potenziamento dell'attività ispettiva sul territorio nazionale con la collaborazione delle Forze dell'ordine locali (articolo 9);

6) erogazione di incentivi agli imprenditori che regolarizzano i rapporti di lavoro (articolo 2);

7) forme di reinserimento lavorativo per chiamata diretta per chi denuncia omissioni o irregolarità di aziende aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità (articolo 10);

8) forme di salvaguardia per i lavoratori migranti privi di permesso di soggiorno che fanno emergere, con la propria denuncia, forme di sfruttamento della manodopera, richiamate dalla direttiva 52/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 (articolo 7);

9) affiancare, quale sanzione afflittiva per coloro che si macchiano del reato di caporalato di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, la confisca dei beni (beni mobili e immobili strumentali all'attività d'impresa e del raccolto), sul modello della legislazione antimafia (articolo 5);

10) in relazione al delitto di sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, prevedere la responsabilità in solido del produttore di beni primari e del soggetto che immette in commercio gli stessi, nonché la sospensione della partita dell'IVA quale misura cautelare interdittiva che vada da un minimo di tre mesi a un massimo di sei mesi (decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) (articolo 6);

11) inasprimento delle sanzioni pecuniarie già previste dall'articolo 603-*bis* del codice penale (articolo 5);

12) promuovere l'operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità, grazie

a una maggiore sinergia istituzionale e al coinvolgimento di tutte le articolazioni territoriali della cabina di regia, *in primis* enti territoriali e locali, anche al fine di orientare e rafforzare in modo collegiale l'attività ispettiva (articolo 10);

13) sostenere la mobilità alternativa nei campi, anche sperimentando forme di convenzione con le imprese di trasporto locale, al fine di sottrarre la funzione di trasportatore al caporale (articolo 10);

14) istituzione, in via sperimentale, nei luoghi di maggiore criticità di *desk* abilitati alla validazione dei *voucher*-lavoro che attestino l'effettivo orario e l'effettivo impiego della manodopera (articolo 8);

15) stanziamento di risorse adeguate da destinare al risarcimento dei soggetti danneggiati dal caporalato (vittime o loro superstiti) (articolo 5).

Per le ragioni esposte si auspica che il Parlamento riconosca alla presente proposta di legge adeguata priorità approvandone in tempi rapidi le disposizioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Principi e finalità).*

1. Lo Stato, in conformità all'articolo 4, primo comma, della Costituzione, riconosce la funzione sociale del lavoro regolare e sicuro, quale fondamentale presupposto per ridurre i fenomeni di esclusione sociale e per assicurare all'individuo un più agevole raggiungimento dei propri obiettivi di vita e della sua personalità, favorendo e promuovendo la qualità del lavoro nel mercato del lavoro, assicurando ai lavoratori le più ampie tutele e protezioni, e reprimendo ogni forma di intermediazione illecita di manodopera che, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, si basi sullo sfruttamento, sulla violenza, sulla minaccia o sull'intimidazione.

2. La presente legge, in attuazione dei principi di cui al comma 1, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro, detta disposizioni e misure per la trasparenza e la legalità, al fine di contrastare il lavoro irregolare e di favorirne l'emersione, attraverso la concertazione, nel rispetto delle rispettive competenze, tra le istituzioni preposte e le parti sociali.

## ART. 2.

*(Requisiti delle imprese per accedere ai finanziamenti e ad altri benefici di legge. Sostegno all'emersione).*

1. L'accesso dei datori di lavoro, imprenditori o no, a finanziamenti derivanti dall'erogazione di risorse nazionali, regionali o dell'Unione europea, ovvero ad altri benefici di legge, anche fiscali, è subordinato al possesso, alla data di presentazione della domanda di concessione

delle risorse o dei benefici, dei seguenti requisiti:

*a)* rispetto e integrale applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;

*b)* rispetto e applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

*c)* possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto-legge 24 gennaio 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

*d)* possesso del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

*e)* rispetto degli indici di congruità di cui all'articolo 4;

*f)* rispetto dell'obbligo di comunicare l'assunzione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 8;

*g)* rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti per tutto il tempo in cui il datore di lavoro, imprenditore o no, beneficia delle agevolazioni concesse, in via diretta o indiretta, da Stato, regioni od organismi dell'Unione europea.

3. La grave o reiterata inosservanza dei requisiti di cui al comma 1 comporta la revoca del finanziamento e l'obbligo di restituzione delle somme ricevute a tale titolo, l'esclusione del datore di lavoro, imprenditore o no, per un periodo fino a cinque anni, da qualsiasi concessione di finanziamenti o da altro beneficio, nonché dalla partecipazione a gare di appalto statali o regionali oltre all'espulsione dello stesso dalla Rete del lavoro agricolo di

qualità di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

4. Sono adottate ulteriori misure di sostegno economico all'emersione di lavoro non regolare, per i datori di lavoro, imprenditori o no, che regolarizzano i rapporti di lavoro subordinato esistente, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di regimi di aiuto *de minimis*.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le misure di sostegno settoriale all'uscita dalle situazioni di irregolarità, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nei rispettivi settori di attività economica.

6. Oltre alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, le incentivazioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute in presenza di regolarizzazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché, in relazione alle imprese che svolgono attività esclusivamente in periodi predeterminati nel corso dell'anno, anche di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, instaurati in relazione a esigenze temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

### ART. 3.

*(Clausola di applicazione dei contratti collettivi nelle gare di appalto).*

1. Nell'ambito delle politiche di contrasto al lavoro non regolare lo Stato, le regioni, gli enti pubblici, le società e tutti gli altri enti a totale partecipazione pubblica sono tenuti, nelle gare di appalto di lavori, servizi e forniture da essi bandite, a inserire all'interno del bando e del capitolato la clausola esplicita determinante l'obbligo per l'aggiudicatario di far

applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

ART. 4.

*(Indici di congruità).*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale, adotta un decreto con il quale individua gli indici di congruità, articolati per settore economico, atti a definire il rapporto tra la qualità e la quantità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, imprenditori o no, e la quantità delle ore lavorate, nonché la deviazione percentuale dell'indice individuato da considerare normale.

2. Gli indici di cui al comma 1 sono oggetto di revisione ordinaria ogni tre anni al fine di adeguarli al settore di produzione e alle singole realtà territoriali alle quali si riferiscono. Le università e gli organi ispettivi operanti nel territorio regionale sono invitati a partecipare, con finalità di supporto tecnico e scientifico, alla definizione degli indici di congruità e alla revisione ordinaria degli stessi.

3. La conformità agli indici di congruità del presente articolo è condizione per l'accesso a qualunque beneficio di carattere economico, fiscale e normativo per la partecipazione a bandi o per il godimento di erogazioni a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi dell'Unione europea, nazionali e regionali;

la difformità dagli stessi, intesa come deviazione superiore ai limiti definiti nel decreto di cui al comma 1, è segnalata entro sei mesi al datore di lavoro, imprenditore o no, a opera degli assessorati regionali al lavoro.

ART. 5.

*(Modifiche all'articolo 603-bis del codice penale).*

1. All'articolo 603-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) le parole: « e con la multa da 1.000 a 2.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « , con la multa da 3.000 a 6.000 euro »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e con la confisca di cui all'articolo 240, dei beni mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, sui quali siano già state applicate le misure cautelari reali di cui agli articoli 316 e 321 del codice di procedura penale in materia di sequestro conservativo e preventivo. Gli importi delle multe di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per le vittime del reato di intermediazione illecita di manodopera, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinato al risarcimento dei soggetti danneggiati siano essi le vittime o i loro superstiti »;

b) al terzo comma:

1) al numero 1), la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « due »;

2) dopo il numero 1) è inserito il seguente:

« 1-bis) il fatto che il preposto all'attività lavorativa di cui al primo comma sia un lavoratore migrante; ».

## ART. 6.

*(Modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).*

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25-*septies*:

1) ai commi 1 e 2, le parole: « al delitto di cui all'articolo 589 » sono sostituite dalle seguenti: « ai delitti di cui agli articoli 589 e 603-*bis* »;

2) al comma 3, le parole: « al delitto di cui all'articolo 589, terzo comma, » sono sostituite dalla seguenti: « ai delitti di cui agli articoli 589, terzo comma, e 603-*bis* »;

b) dopo l'articolo 25-*duodecies* è inserito il seguente:

« ART. 25-*terdecies*. — (*Delitti in materia di tutela del lavoro*). — 1. In relazione al delitto di sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale si applica all'ente quale misura interdittiva la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre mesi a sei mesi ».

## ART. 7.

*(Salvaguardia dei lavoratori migranti).*

1. Al comma 12-*quater* dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al denunciante, inoltre, è riconosciuta una misura premiale che prevede il diritto al collocamento lavorativo ».

## ART. 8.

*(Norme per la trasparenza e la legalità delle assunzioni).*

1. Presso i centri territoriali per l'impiego sono istituite, ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, liste di prenotazione gestite con procedura telematica, costituite da aspiranti lavoratori, dalle quali i datori di lavoro attingono, previa comunicazione telematica entro le ore 12 della giornata lavorativa all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per fare fronte alle esigenze lavorative e produttive della propria attività.

2. I datori di lavoro sono tenuti a dare comunicazione telematica dell'avvenuta assunzione alla cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, entro quarantotto ore dalla stessa assunzione.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via sperimentale sono istituiti sportelli di collocamento lavorativo operativi nell'arco dell'intera giornata abilitati alla validazione dei *voucher*-lavoro che attestano l'effettivo orario impiegato per la prestazione lavorativa.

4. A fini statistici e di comprensione del fenomeno di somministrazione fraudolenta e illecita di manodopera, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette un apposito rapporto annuale sullo stato di attuazione della presente legge alle competenti Commissioni parlamentari.

## ART. 9.

*(Azione ispettiva).*

1. Al fine di potenziare l'attività di prevenzione e di emersione di tutte le forme di lavoro irregolare e sommerso e l'effettiva osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, i datori di lavoro, imprenditori o no, sono sottoposti a controlli ulteriori per i successivi cinque anni

dall'ottenimento delle risorse o dei benefici di legge di cui all'articolo 2 da parte di nuclei ispettivi misti costituiti da ispettori del lavoro e da appartenenti alle Forze dell'ordine, al Corpo forestale dello Stato e alla polizia locale.

ART. 10.

*(Disposizioni specifiche  
per il settore agricolo).*

1. Al fine di orientare e di rafforzare in modo collegiale l'azione ispettiva di cui all'articolo 9, è promossa la piena operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, attraverso una maggiore sinergia istituzionale e il coinvolgimento di tutte le articolazioni territoriali della cabina di regia della stessa Rete istituita presso l'INPS.

2. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 7, sono previste forme di reinserimento lavorativo per chiamata diretta anche per coloro che denunciano omissioni o irregolarità di aziende aderenti o no alla Rete di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la cabina di regia di cui al comma 1, è istituito un marchio che certifica l'adozione di principi etici nella gestione dei rapporti di lavoro e nei sistemi produttivi, denominato « capo free », da rilasciare alle aziende che intraprendono un percorso di legalità, impegnandosi, con la sottoscrizione di un apposito protocollo con le prefetture – uffici territoriali del Governo, a contrastare nell'intera filiera produttiva le pratiche di sfruttamento della manodopera.

4. Al fine di sostenere forme di mobilità alternative e complementari dedicate ai lavoratori, gli enti territoriali e locali sono autorizzati, nel rispetto dei propri statuti,

a sottoscrivere intese o convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e della grande distribuzione, che assicurano l'accompagnamento del lavoratore fino al luogo della sua prestazione lavorativa, allo scopo di sottrarre la funzione di trasporto a chiunque, in forma singola o associata, svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera od organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0036100\*